

**Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015¹,
decreta:*

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo
e l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Art. 6a Esame della conformità fiscale

¹ Nell'accettare valori patrimoniali di clienti assoggettati all'obbligo fiscale all'estero, l'intermediario finanziario esamina se esiste un rischio elevato che tali valori, in violazione dell'obbligo fiscale, non siano stati o non saranno dichiarati. I valori patrimoniali di poca entità possono essere esentati dall'esame.

² Se vi sono indizi di un rischio elevato, l'intermediario finanziario effettua ulteriori chiarimenti. L'entità di tali chiarimenti dipende dal rischio che il cliente rappresenta in ordine all'osservanza dell'obbligo fiscale.

³ Se il cliente è assoggettato all'obbligo fiscale in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali secondo standard riconosciuti a livello internazionale, l'intermediario finanziario può prescindere dall'esame dell'osservanza dell'obbligo fiscale.

⁴ Se deve presumere che, in violazione dell'obbligo fiscale, i valori patrimoniali che gli sono stati offerti o che sono investiti presso di lui non sono stati o non saranno dichiarati, l'intermediario finanziario:

- a. non accetta i valori patrimoniali e rifiuta una nuova relazione d'affari;
- b. scioglie la relazione d'affari con clienti già acquisiti, se:

¹ FF 2015 3323
² RS 955.0

1. il cliente non può provare che i valori patrimoniali già investiti presso l'intermediario finanziario sono stati debitamente dichiarati, e
2. per la persona interessata la regolarizzazione della situazione fiscale non comporta svantaggi considerati insostenibili per mancanza di garanzie inerenti ai principi dello Stato di diritto.

⁵ È fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9.

Art. 17

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano in un'ordinanza gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti e vi stabiliscono le modalità di adempimento, per quanto un'autodisciplina riconosciuta non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.